

# SEDUTE DELLE COMMISSIONI

(218)

---

## INDICE

### RESOCONTI:

	<i>Pag.</i>
<b>AFFARI COSTITUZIONALI (1°)</b>	
— <i>Sottocommissione pareri</i> . . . . .	38
<b>ISTRUZIONE (7°)</b> . . . . .	33
— <i>Sottocommissione pareri</i> . . . . .	38
<b>AGRICOLTURA (9°)</b> . . . . .	36
<b>INDUSTRIA (10°)</b> . . . . .	36
<b>LAVORO (11°)</b> . . . . .	37

---



**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

VENERDÌ 28 LUGLIO 1978

*Presidenza del Presidente*  
SPADOLINI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per  
la pubblica istruzione Franca Falcucci.*

*La seduta ha inizio alle ore 11,10.*

**IN SEDE REFERENTE**

- « **Riforma universitaria: modifiche al testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592** » (18), d'iniziativa del senatore Nencioni;
- « **Misure per la riforma dell'Università** » (486), d'iniziativa dei senatori Bernardini ed altri;
- « **Riforma dell'ordinamento universitario** » (649), d'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri;
- « **Nuova disciplina delle strutture del personale universitario** » (653), d'iniziativa dei senatori Barbaro ed altri;
- « **Riforma dell'Università e dell'istruzione artistica** » (663);
- « **Riforma dell'ordinamento universitario** » (686), d'iniziativa dei senatori Ariosto ed altri;
- « **Riordinamento delle strutture universitarie** » (810), d'iniziativa dei senatori Crollanza ed altri;
- « **Riordinamento dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica** » (1043), d'iniziativa dei senatori Balbo e Bettiza;
- « **Istituzione, in via sperimentale, presso la facoltà di medicina e chirurgia, di corsi di laurea in odontoiatria** » (114), d'iniziativa del senatore Sognori;
- « **Valutazione dei servizi prestati come assistente non di ruolo retribuito e come contrattista universitario ai fini dell'anzianità di carriera** » (313), d'iniziativa del senatore Carraro;
- « **Istituzione di corsi di diploma per la formazione e la qualificazione di educatori animatori di comunità** » (490), d'iniziativa dei senatori Tanga ed altri;
- « **Estensione agli assistenti di ruolo dell'articolo 3, comma decimo, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in materia di nomine** » (648), d'iniziativa dei senatori Andò ed altri;
- « **Ordinamento delle scuole di servizio sociale. Ri conoscimento legale delle scuole non statali e del titolo di assistente sociale** » (735), d'iniziativa dei senatori Barbi ed altri;
- « **Istituzione presso le facoltà di ingegneria di corsi di laurea in ingegneria economica** » (1111), d'iniziativa dei senatori Basadonna e Nencioni.

**Petizioni nn. 25, 27, 56, 61, 72.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

Riprende l'esame del testo di riferimento dei provvedimenti di riforma universitaria, sospeso nella seduta antimeridiana del 27 luglio.

Prosegue l'esame dell'articolo 32 relativo ai doveri del docente.

Non essendovi, con il ritiro degli emendamenti socialisti soppressivi dei commi quarto e quinto, alcuna proposta di modifica ai primi sei commi, questi si intendono accolti nella formulazione originaria. In base ad essi il professore di ruolo è tenuto ad osservare il tempo pieno.

Il professore di ruolo: *a)* esercita l'attività di ricerca scientifica e di promozione di detta ricerca; *b)* svolge le attività didattiche comprese quelle di gruppo; *c)* cura i rapporti con gli studenti; *d)* accerta la preparazione degli studenti; *e)* partecipa alle sedute dei vari organi collegiali.

I consigli di dipartimento stabiliscono l'orario complessivo dell'attività e della presenza dei docenti nell'Università.

I docenti di ruolo hanno l'obbligo di risiedere stabilmente nella sede dell'Università.

Possono tuttavia essere autorizzati dal Rettore, sentito il dipartimento, a risiedere in località prossima, ove ciò sia compatibile con il pieno assolvimento dei doveri accademici.

I professori di ruolo nel periodo di svolgimento dei corsi hanno l'obbligo di destinare

per le attività di cui ai punti *b*) e *c*) non meno di 12 ore settimanali distribuite in non meno di tre giorni in modo di armonizzare le esigenze di buon funzionamento del dipartimento con quelle connesse all'attività di ricerca individuale o di gruppo.

Dopo che il presidente Spadolini ha riepilogato la situazione degli emendamenti tuttora in piedi, in particolare segnalando che l'emendamento Buzzi sostitutivo dei commi dal settimo al ventiduesimo, per la sua complessità può assumersi come nuova piattaforma di discussione, con le opportune aggregazioni dei capoversi intorno a specifici argomenti, si passa ai commi settimo, ottavo e nono sulle incompatibilità dei docenti. Sui primi due capoversi dell'emendamento Buzzi sostitutivi dei commi settimo ed ottavo e soppressivi del nono, il senatore Zito esprime riserve (in particolare per la clausola di salvaguardia prevista per la gestione di aziende di proprietà personale e familiare); in ordine al settimo comma propone inoltre, pur riconoscendo la specificità delle funzioni scientifiche dei docenti universitari, di estendere a questi ultimi la disciplina sulle incompatibilità prevista dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 per gli impiegati dello Stato. Il relatore ed il rappresentante del Governo si dichiarano favorevoli ad accogliere la modifica del settimo comma prospettata dal senatore Zito, mentre il senatore Bernardini afferma che il Gruppo comunista potrebbe in linea di massima concordare con i primi due capoversi dell'emendamento Buzzi, purché modificati con l'inserimento del divieto per il docente di iscriversi ad albi professionali (già previsto nel testo del relatore), il ridimensionamento della clausola di salvaguardia contemplata dall'emendamento per le aziende di proprietà personale o familiare e l'introduzione del nulla-osta dipartimentale per l'attività pubblicistica e di consulenza editoriale.

Il presidente Spadolini, sviluppando la proposta avanzata dal senatore Zito, presenta un emendamento sostitutivo del settimo comma, volto ad applicare (al fine di definire una normativa che sia più rigorosa, senza essere discriminatoria per i docenti

universitari) ai professori di ruolo le incompatibilità sancite per gli impiegati dello Stato, da estendersi anche (a recepimento di uno specifico rilievo del senatore Masullo in questo senso) ad ulteriori incarichi, per i quali la normativa vigente in materia escluderebbe l'applicazione di tali incompatibilità.

All'emendamento Spadolini e Zito si dichiarano favorevoli il relatore, il rappresentante del Governo (che sottolinea l'oggettività della soluzione ivi prefigurata) ed il senatore Buzzi, mentre il senatore Urbani esprime riserve, prospettando il pericolo di una riduttiva interpretazione della norma e l'opportunità di integrare le incompatibilità previste per gli impiegati dello Stato con divieti concernenti l'iscrizione ad albi professionali, l'effettuazione di consulenze e l'esercizio di attività agricole.

Infine, dopo che anche l'ottavo comma (identico al secondo capoverso dell'emendamento Buzzi) è stato ritoccato (in accoglimento di una proposta di modifica suggerita dal sottosegretario Franca Falcucci per venire incontro a riserve avanzate dai senatori Urbani e Masullo sull'opportunità di introdurre per i docenti il divieto di svolgere attività di consulenza), la Commissione approva i commi settimo ed ottavo nella formulazione risultante dalle modifiche richiamate (con riserva del Gruppo comunista di estendere il regime delle incompatibilità anche in relazione alle attività agricole, fatto salvo l'esercizio di piccole aziende), altresì accogliendo il capoverso dell'emendamento Buzzi soppressivo del nono comma del testo del relatore prevedente limitazioni ai proventi derivanti dalla attività di consulenza editoriale.

Pertanto, al professore di ruolo si applicano, salvo quanto disposto dalla presente legge, le incompatibilità sancite per gli impiegati civili dello Stato dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, da estendersi anche alle cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato.

Il professore di ruolo può svolgere attività pubblicistica e di consulenza, limitatamente al settore editoriale.

Si passa quindi ai commi dal decimo al quindicesimo del testo del relatore, concernenti le convenzioni che i Consigli di dipartimento possono stipulare per ricerche di pubblico interesse ed il riparto dei relativi proventi. Il senatore Buzzi illustra una nuova formulazione (elaborata a recepimento di rilievi nella precedente seduta avanzati dal senatore Bernardini sulle finalità di tali ricerche e sull'opportunità di reintrodurre dei criteri — assenti nella prima stesura dell'emendamento — per il riparto dei proventi) dei capoversi terzo, quarto e quinto del suo emendamento, che diventano sostitutivi dei commi dal decimo al quindicesimo.

In relazione alla nuova stesura del terzo capoverso dell'emendamento Buzzi, il senatore Bernardini concorda nella parte relativa alle finalità delle ricerche, mentre esprime perplessità sulla parte concernente il riparto degli utili (per l'inattitudine del CUN, a suo avviso, a stabilirne i criteri relativi, i quali vanno invece direttamente fissati nella legge, con adesione del senatore Zito — sfavorevole in via di principio alla devoluzione di compensi ai ricercatori — e parere contrario del Presidente).

Dopo brevi interventi dei senatori Bompiani e De Carolis e del Presidente (che mette in rilievo gli aspetti garantisti del meccanismo convenzionale che si sta varando, per un'effettiva integrazione fra Università e società civile), la Commissione accoglie infine una nuova formulazione dei commi dal decimo al quindicesimo. Tale formulazione è data: dall'accoglimento del terzo capoverso dell'emendamento Buzzi, previe ulteriori modifiche proposte dal rappresentante del Governo (riflettenti la contrarietà dei senatori Bernardini e Zito a deferire allo statuto di ateneo la fissazione delle norme-quadro per la stipula delle convenzioni) e dal senatore Urbani, e con l'assenso del relatore e dei senatori Urbani (che sottolinea il preminente interesse pubblico e gli aspetti innovativi che devono presiedere alle convenzioni, in modo che il rapporto fra Università e società civile non incida sulle attività professionali ordinarie e con richiamo alla esigenza di stabilire procedure omogenee per tutte le università), Zito (che ribadisce peraltro riserve sulla partecipazione dei docenti al riparto degli utili),

Masullo (preoccupato per l'eventuale lesione del principio del tempo pieno da parte di eventuali retribuzioni aggiuntive per i ricercatori) e Trifogli (favorevole alle convenzioni come momento di raccordo fra Università e società che non incide sul tempo pieno; il problema del riparto dei proventi — che per l'oratore devono essere devoluti anche ai ricercatori — resta in ogni caso aperto, come ricordano i senatori Urbani e Faedo); dall'accoglimento del quarto capoverso dell'emendamento Buzzi senza modifiche; dal ripristino dell'undicesimo comma lievemente modificato del testo di riferimento, proposto dal relatore ed accolto dal Presidente e dal senatore Buzzi — il Governo si rimette alla Commissione, lamentando che, in caso di ricerca nominativamente commissionata, il rispetto del docente venga subordinato al giudizio del Consiglio di dipartimento —, dopo che i senatori Urbani, Bernardini e Masullo (con repliche del senatore Buzzi, del relatore e del rappresentante del Governo) avevano sollevato riserve sulla norma del quinto capoverso dell'emendamento Buzzi volta a richiedere, per commesse nominative, la maggioranza qualificata dei componenti del Consiglio di dipartimento per il rifiuto e non per l'accettazione della richiesta (mentre di norma il committente non dovrebbe, dice il senatore Urbani, avanzare richieste nominative). Viene altresì ritirato un comma Borghi aggiuntivo, da inserire dopo il quinto capoverso dell'emendamento Buzzi, sull'eventuale riservatezza di ricerche commissionate.

Pertanto, in base alla nuova formulazione accolta, nel quadro di specifiche norme fissate dal consiglio di ateneo, secondo criteri generali fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere conforme del CUN, anche per quanto concerne la ripartizione degli utili, i Consigli di dipartimento possono stipulare, nell'ambito della propria attività di ricerca e di organizzazione nell'attività didattica, convenzioni per la realizzazione di ricerche, progettazioni, consulenze, che si caratterizzino per il rilevante interesse pubblico o per la novità delle problematiche tecnico-scientifiche.

Tali convenzioni dovranno definire le relative clausole di attuazione ivi compresi i criteri di utilizzazione del personale.

Il committente può richiedere, con adeguate motivazioni, che la attività commessa possa essere svolta da uno o più docenti nominativamente indicati. In questo caso la delibera del dipartimento va presa con la maggioranza qualificata dei componenti il Consiglio di dipartimento.

Il presidente Spadolini, in relazione alla presentazione di un emendamento Urbani e Ruhl Bonazzola Ada Valeria sul divieto per i docenti di iscriversi ad albi professionali (aggiunge al quinto comma del testo di riferimento i primi due periodi del settimo comma del testo stesso), fa presente che, sulla materia, la Commissione ha già deliberato con l'approvazione dell'emendamento formulato dal senatore Zito e da lui stesso, interamente sostitutivo del settimo comma; ritiene quindi di interpretare l'emendamento dei senatori Urbani e Ada Valeria Ruhl Bonazzola quale esplicita riserva del Gruppo comunista (e, come precisa il senatore Masullo, del Gruppo della sinistra indipendente) sulla formulazione adottata in materia di iscrizione dei docenti agli albi professionali. Il senatore Urbani ribadisce le motivazioni dell'emendamento da lui proposto ed il valore politico della questione, ma prende atto della impostazione del Presidente, riservandosi di risolleverla la questione in Assemblea; concorda con il Presidente — essenzialmente per motivi di merito, in ordine alle difficoltà di regolamentazione della materia degli ordini professionali nonché ad obblighi di iscrizione ad albi di alcuni docenti — il relatore Cervone.

Il seguito dell'esame del testo di riferimento è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,25.*

## **AGRICOLTURA (9<sup>a</sup>)**

VENERDÌ 28 LUGLIO 1978

*Presidenza del Vice Presidente*  
TRUZZI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Zurlo.*

*La seduta inizia alle ore 11.*

## **IN SEDE REFERENTE**

« Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1978, n. 349, concernente la concessione di contributi straordinari per la gestione dei parchi nazionali del Gran Paradiso, d'Abruzzo, del Circeo, dello Stelvio e della Calabria » (1329), approvato dalla Camera dei deputati.  
(Esame).

Il senatore Chielli, in sostituzione del senatore Fabbri, riferisce sul disegno di legge con il quale, al fine di assicurare continuità ai finanziamenti necessari alla tutela e alla conservazione del patrimonio naturalistico dello Stato, sono concessi contributi straordinari, per l'anno finanziario in corso e per un totale di 1230 milioni, per la gestione dei parchi nazionali del Gran Paradiso, d'Abruzzo, del Circeo, dello Stelvio e della Calabria. Sul provvedimento sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni bilancio ed ecologia e parere favorevole, con osservazioni, della Commissione affari costituzionali.

Il sottosegretario Zurlo auspica che la Commissione accolga favorevolmente il disegno di legge.

La Commissione dà infine mandato al senatore Chielli di riferire favorevolmente all'Assemblea, con relazione orale, già autorizzata.

*La seduta termina alle ore 11,15.*

## **INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

VENERDÌ 28 LUGLIO 1978

*Presidenza del Presidente*  
de' COCCI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Aliverti.*

*La seduta ha inizio alle ore 11,30.*

## **IN SEDE REFERENTE**

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1978, n. 350, recante proroga della durata in carica delle commissioni regio-

nali e provinciali per l'artigianato» (1330), approvato dalla Camera dei deputati. (Esame).

Il senatore Vettori illustra i motivi che hanno indotto il Governo a proporre la proroga dei termini in esame (la sesta consecutiva) nonchè i criteri che hanno ispirato la Camera dei deputati a modificare il testo originario dell'articolo 1 del decreto-legge.

Dopo breve intervento del Presidente, prende la parola il senatore Venanzetti lamentando che nel settore il Govrno continui a temporeggiare senza impegnarsi a fondo per una soluzione organica degli annosi problemi; conclude formulando riserve di massima sulla formulazione degli articoli in esame.

Dopo che il senatore Romanò ha dichiarato di concordare con il senatore Venanzetti, il sottosegretario Aliverti ribadisce la validità del provvedimento in titolo, così come modificato dall'altro ramo del Parlamento e informa che il disegno di legge-quadro d'iniziativa governativa inteso a disciplinare organicamente l'artigianato è sostanzialmente pronto — dopo numerose rielaborazioni — ed entro breve termine verrà inviato dal Ministero dell'industria ai Dicasteri con i quali è previsto il concerto; conclude ricordando che, secondo intese raggiunte tra i Presidenti delle due Camere, il disegno di legge-quadro suddetto verrà esaminato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Infine la Commissione dà mandato al senatore Vettori di riferire all'Assemblea, in senso favorevole, sul provvedimento, con relazione orale già autorizzata.

*La seduta termina alle ore 12.*

## LAVORO (11<sup>a</sup>)

VENERDÌ 28 LUGLIO 1978

*Presidenza del Presidente*  
CENGARLE

*Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Pumilia.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,15.*

## IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, concernente norme per l'attuazione del collegamento tra le anagrafi delle aziende e per il completamento del casellario centrale dei pensionati » (1332), approvato dalla Camera dei deputati. (Esame).

La senatrice Lucchi riferisce favorevolmente sul disegno di legge, premettendo considerazioni sulla grave situazione del sistema pensionistico in Italia e sulla rilevanza del fenomeno delle evasioni contributive. Il provvedimento non si propone certo di affrontare tali problemi; esso è piuttosto di carattere tecnico e tende a consentire all'INPS di utilizzare i necessari dati informativi per l'attuazione del collegamento delle anagrafi delle aziende nonchè per il completamento del casellario centrale dei pensionati. La relatrice illustra quindi analiticamente gli articoli del decreto-legge, con le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, soffermandosi in particolare sull'emendamento sostitutivo introdotto al quinto comma dell'articolo 4. La modifica è senz'altro da condividere, anche se appare opportuno, con un ordine del giorno da presentare eventualmente in Assemblea, sottolineare l'esigenza che l'Istituto nazionale della previdenza sociale sia messo in condizione di acquisire agevolmente (e quindi anche attraverso supporti tecnici moderni) i dati concernenti le posizioni assicurative e contributive.

Seguono brevi interventi dei senatori Vittorio Colombo (che chiede chiarimenti con riferimento alla sostituzione del quinto comma dell'articolo 4 effettuata dalla Camera) e Manno (che ritiene debba essere meglio precisato il riferimento ai trattamenti pensionistici di guerra di cui all'articolo 3, primo comma, lettera *b*), del decreto). Dopo una breve replica della relatrice e del sottosegretario Pumilia, che auspica, tra l'altro, che la Camera dei deputati faccia pervenire un messaggio correttivo dell'imprecisa formulazione del comma aggiuntivo all'articolo 2, la Commissione dà mandato alla senatrice Lucchi di riferire all'Assemblea in senso favore-

vole alla conversione del decreto-legge in esame, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con relazione orale già autorizzata. La Commissione inoltre si dichiara d'accordo con l'opportunità, sottolineata dalla relatrice, di presentare in Assemblea un ordine del giorno sulla questione da lei evidenziata.

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 luglio 1978, n. 367, concernente interpretazione autentica in tema di disciplina giuridica dei rapporti tra enti sportivi ed atleti iscritti alle Federazioni di categoria » (1333), approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame).

Il senatore Grazioli riferisce sul disegno di legge. L'oratore riassume le note vicende del cosiddetto calcio-mercato, ricordando in particolare l'intervento della Magistratura in applicazione della legge n. 264 del 1949 che disciplina il collocamento. Tale intervento ha certamente posto in evidenza l'urgenza di regolamentare in via legislativa il settore. Il decreto-legge in esame è pertanto pienamente giustificato, anche se il suo scopo è ovviamente limitato perchè inteso a porre in essere una disciplina giuridica transitoria (con la previsione della non assoggettabilità alla legge n. 264 del 1949 degli atti relativi all'acquisto ed al trasferimento del titolo sportivo dei giocatori di calcio o degli atleti praticanti altri sports) in attesa della necessaria riforma organica. Dopo aver affermato che a suo avviso il rapporto di lavoro instaurato tra le società sportive e i calciatori non può considerarsi subordinato (anche se sussistono alcuni elementi tipici del lavoro subordinato), il relatore illustra il decreto-legge che, per effetto delle sostanziali modifiche apportate dalla Camera dei deputati, è costituito ormai soltanto dalla disposizione del secondo comma dell'articolo 1. Tali modifiche sono senz'altro da condividere e pertanto invita la Commissione ad esprimersi favorevolmente sul disegno di legge nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, rilevando altresì l'opportunità di presentare anche al Senato un ordine del giorno analogo a quello già accolto alla Camera dei deputati (9/2319/1).

Segue la discussione.

Il senatore Branca esprime l'opinione che il rapporto di lavoro dei calciatori è pur sempre un rapporto di lavoro subordinato, anche se atipico, come evidenziato da una recente sentenza della Corte di cassazione. Il problema della natura giuridica e della disciplina del rapporto di lavoro dei calciatori richiede certo una soluzione legislativa, purchè sia fatto salvo il principio della non incidenza dell'ordinamento sportivo (anche internazionale) sui diritti soggettivi. L'oratore rileva quindi che la Camera dei deputati ha opportunamente soppresso l'articolo 2 del decreto-legge, anche se sarebbe stato utile tuttavia mantenere la previsione della costituzione di un'apposita Commissione tecnica per lo studio di una idonea soluzione legislativa ed organica del problema. Conclude quindi dichiarando che si asterrà dal votare il provvedimento.

Il senatore Manno si dichiara invece contrario perchè il decreto-legge, con le ampie e sostanziali modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, non solo non risolve il problema ma non ha alcun senso.

Dopo una breve replica del relatore Grazioli, che ribadisce l'invito ad approvare il disegno di legge senza modifiche, il sottosegretario Pumilia, ricordate le motivazioni che hanno indotto il Governo ad emanare un provvedimento d'urgenza e riassunto l'iter del decreto-legge alla Camera dei deputati, con riferimento alla soppressione dell'articolo 2 (peraltro da lui condivisa), dichiara che è intenzione del Governo istituire una Commissione di studio al fine di elaborare uno schema di proposta per la soluzione del problema del cosiddetto calcio-mercato e per la definizione dello *status* giuridico degli atleti professionisti. Si esprime quindi favorevolmente alla conversione del decreto-legge nel testo all'esame.

Si dà pertanto mandato al senatore Grazioli di riferire in tal senso all'Assemblea e di svolgere sul provvedimento relazione orale (già autorizzata).

La seduta termina alle ore 11,40.



**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

VENERDÌ 28 LUGLIO 1978

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Mancino, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 8<sup>a</sup> Commissione:*

1270 — « Provvedimenti urgenti per il funzionamento dei servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e per l'adeguamento delle tariffe per le operazioni in materia di motorizzazione » (parere su emendamenti): *parere favorevole*;

*alla 9<sup>a</sup> Commissione:*

1329 — « Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1978, n. 349, concernente la concessione di contributi straordinari per la gestione dei parchi nazionali del Gran Paradiso, d'Abruzzo, del Circeo, dello Stelvio e della Calabria », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni*;

*alla 10<sup>a</sup> Commissione:*

1330 — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1978, n. 350, recante proroga della durata in carica delle commissioni regionali e provinciali per l'artigianato », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

*alla 11<sup>a</sup> Commissione:*

1332 — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, concernente norme per l'attuazione del collegamento tra le anagrafi delle aziende e per il completamento del casellario centrale dei pensionati », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

1333 — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 luglio 1978,

n. 367, concernente interpretazione autentica in tema di disciplina giuridica dei rapporti tra enti sportivi ed atleti iscritti alle Federazioni di categoria », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

VENERDÌ 28 LUGLIO 1978

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Schiano, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 11<sup>a</sup> Commissione:*

1333 — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 luglio 1978, n. 367, concernente interpretazione autentica in tema di disciplina giuridica dei rapporti tra enti sportivi ed atleti iscritti alle Federazioni di categoria », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

**ERRATA CORRIGE**

Nelle « Sedute delle Commissioni » del 27 luglio 1978, a pag. 62, prima colonna (seduta della 12<sup>a</sup> Commissione: Igiene e Sanità), il capoverso relativo alla convocazione della Commissione, inserito dopo la 15<sup>a</sup> riga, deve essere trasferito dopo la penultima riga della stessa colonna, nel seguente testo: « Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 17,30, in sede deliberante, per proseguire l'esame del disegno di legge n. 963-B, concernente disciplina della informazione scientifica e della pubblicità dei farmaci ed istituzione della partecipazione degli assistiti alla spesa per l'assistenza farmaceutica ».

*Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20,30*